CAMERA DEI DEPUTATI N. 3104-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CIAMPI)

E DAL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

(DIANA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

(COSTA)

CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

E CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(SPAVENTA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità da pesca per il 1993

Presentato il 13 settembre 1993

(Relatore: **Antonio LIA**)

NOTA: La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 29 settembre 1993, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In data 30 settembre 1993 l'Assemblea ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE.	TESTO DELLA COMMISSIONE.
Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità da pesca per il 1993.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità da pesca per il 1993.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità da pesca per il 1993.	1. Il decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità da pesca per il 1993 è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224.	2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: « l'equipaggio delle navi » *sono inserite le seguenti:* « che risulta occupato nell'impresa nel periodo di fermo »; *e dopo le parole:* « all'impresa medesima » sono inserite le seguenti: « , pena la non riscossione dell'indennità giornaliera ».

Decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 215 del 13 settembre 1993.*

Attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità da pesca per il 1993.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento CEE n. 4028/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986, modificato dal regolamento CEE n. 3944/90 del Consiglio del 31 dicembre 1990;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione del fermo biologico dell'attività di pesca per l'anno 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della marina mercantile, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, per l'anno 1993, ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo VII del regolamento CEE n. 4028/86 del 18 dicembre 1986 e dal regolamento CEE n. 3944/90 del 31 dicembre 1990, il fermo biologico della pesca è effettuato, per quarantacinque giorni, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico e traino pelagico.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle unità esercitanti il traino con l'attrezzo « sciabica ».

3. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1, il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio calcolato secondo i parametri indicati nella tabella A allegata al presente decreto.

ARTICOLO 2.

1. Nell'anno 1993 il fermo è effettuato, dal 25 luglio 1993 al 7 settembre 1993, in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico. Nello stesso anno 1993, nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Jonio, il fermo ha carattere facoltativo per compartimento marittimo ed è disposto dall'autorità marittima competente, con propria ordinanza, su proposta della rispettiva commissione consultiva locale della pesca marittima, dal 16 settembre 1993 al 30 ottobre 1993, motivata sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare.

ARTICOLO 3.

1. È corrisposta all'impresa di pesca una indennità giornaliera nella misura di lire 25.000 per ciascun pescatore componente l'equipaggio delle navi. Fa carico all'impresa medesima la corresponsione a ciascun pescatore del minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro, nonché il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

2. Il premio di fermo temporaneo e l'indennità giornaliera non sono cumulabili con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

3. Il pagamento dei contributi previsti dal presente decreto è corrisposto dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti nel penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

ARTICOLO 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 78.500 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le somme da utilizzare in attuazione del presente decreto, a carico del Fondo di cui al comma 1, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DIANA, *Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*
COSTA, *Ministro della marina mercantile*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*
SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO.

TABELLA A

(prevista dall'articolo 1, comma 3)

TABELLA DEI PREMI DI FERMO TEMPORANEO

CLASSI DI STAZZA LORDA	Premio giornaliero per le navi aventi meno di 10 anni	Premio giornaliero per le navi aventi più di 10 anni
Navi inferiori a 12 metri tra le perpendicolari:		
Meno di 70 t.s.l.	174.670	142.320
Navi di lunghezza tra le perpendicolari uguale o superiore a 12 metri (Regolamenti CEE n. 4028/86 e n. 3944/90):		
Meno di 70 t.s.l.	417.400	313.050
da 70 a meno 100 t.s.l.	626.100	521.750
da 100 a meno 200 t.s.l.	1.252.200	834.800
da 200 a meno 300 t.s.l.	1.982.650	1.460.900
da 300 a meno 500 t.s.l.	2.504.400	2.087.000
da 500 a meno 1.000 t.s.l.	3.130.500	2.608.750
da 1.000 a meno 1.500 t.s.l. ...	4.174.000	3.547.900
da 1.500 a meno 2.000 t.s.l. ...	5.008.800	4.382.700
da 2.000 a meno 2.500 t.s.l. ...	5.634.900	4.800.100
da 2.500 a meno 3.000 t.s.l. ...	6.469.700	5.426.200
da 3.000 e più t.s.l.	7.304.500	6.261.000